



SENT. n. 71/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Antonino	GRASSO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21590 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro

Angelo VALCARENGHI (c.f. VLCNGL48C28H918W) nato a San Giovanni Croce (CR) il 26/3/1948, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Franco Rusca (c.f. RSCFNC49P14D969K) pec: franco.rusca@ordineavvgenova.it, e Riccardo Maoli (c.f. MLARCR59M25E463U) pec: riccardo.maoli@ordineavvgenova.it, con loro elettivamente domiciliato ai predetti indirizzi digitali.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 3 luglio 2025, il consigliere relatore Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del Procuratore regionale dott. Roberto Leoni, e gli avv. Franco Rusca e Riccardo Maoli per il convenuto.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con citazione depositata il 18.2.2025 la Procura regionale ha convenuto	
	in giudizio Angelo Valcarenghi per sentirlo condannare al risarcimento del	
	danno, in favore del comune di Chiavari, per complessivi euro 105.070,20 o	
	per la diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, con maggiora-	
	zione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calco-	
	lata dalla data del 16 aprile 2019, nonché degli interessi legali dalla pubblica-	
	zione della sentenza al soddisfo, ed alle spese del giudizio in favore dello Stato.	
	Risulta dalla citazione in giudizio che con deliberazione consiliare n.	
	37 del 21.06.1999 è stato approvato il progetto dei lavori interessanti un'area	
	a proprietà indivisa tra 30 soggetti, sita in zona via Valparaiso e via Risso del	
	comune di Chiavari, al fine di riqualificarla; con la stessa deliberazione sono	
	state adottate le varianti urbanistiche al P.R.G., dichiarata la pubblica utilità-	
	indifferibilità ed urgenza delle opere previste e fissati in mesi 6 ed anni 5, ri-	
	spettivamente, i termini per l'avvio e il completamento delle procedure espro-	
	priative, in mesi 6 il termine per l'inizio dei lavori ed in mesi 36 dalla data di	
	inizio degli stessi il termine per l'ultimazione. A conclusione del relativo pro-	
	cedimento, con deliberazioni della Giunta comunale n. 283 del 7 luglio 2000 e	
	n. 371 del 29 settembre 2000 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai	
	lavori, con indicazione del termine per l'avvio e la conclusione della procedura	
	espropriativa, decorrente dall'8 marzo 2000, nonché il progetto esecutivo di un	
	primo lotto dei lavori. Il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune, Angelo	
	Valcarenghi, in data 9 ottobre 2000, con la determinazione n. 22, ha quindi	
	disposto di procedere all'occupazione in via temporanea e d'urgenza delle aree	
	interessate dai lavori e, con determinazione n. 29 del 19 dicembre 2000,	
	2	

	l'occupazione in via temporanea e d'urgenza dell'area oggetto di espropria-	
	zione. L'indennità di espropriazione è stata determinata dalla Provincia di Ge-	
	nova ai sensi dell'articolo 5-bis della legge n. 359/1992, in via provvisoria	
	quantificata nella somma di euro 307.004,19 in caso di trasferimento coatto ed	
	in euro 511.673,48 in caso di cessione bonaria. Nelle more dello svolgimento	
	del giudizio amministrativo introdotto dai proprietari non aderenti alla cessione	
	bonaria (ricorso notificato in data 9.5.2009) con deliberazione consiliare n. 56	
	del 21 settembre 2010 è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 43	
	del DPR n. 327/2001, per acquisire le quote delle aree di proprietà dei ricor-	
	renti, determinando in euro 47.081,70 la somma complessiva da corrispondere	
	ai proprietari. Sul ricorso, notificato in data 9.5.2009, dei proprietari non ade-	
	renti alla cessione volontaria (di cui al foglio 9, mappali 332, 333, 448, 635 e	
	636) il TAR Liguria, con la sentenza n. 1373, del 25 ottobre/5 novembre 2012,	
	stante l'invalidità dell'atto di acquisizione sanante derivata dalla illegittimità	
	costituzionale dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 (sentenza 4 - 8 ottobre 2010,	
	n. 293), previo annullamento della deliberazione consiliare n. 56 del 21 set-	
	tembre 2010, ha condannato il comune di Chiavari al pagamento a favore dei	
	ricorrenti del risarcimento del danno per l'illecita occupazione dei fondi di loro	
	proprietà, in ragione di euro 6.767,15 annui, con decorrenza dal 23.01.2006,	
	con rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo e gli	
	interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate, nonché alle spese di giu-	
	dizio. Con deliberazione consiliare n. 41 del 29 aprile 2015, il Comune ha	
	quindi riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sen-	
	tenza del TAR Liguria, per un importo pari ad euro 155.000,00, corrispondente	
	al danno per illecita occupazione dei suddetti beni, periodo dal 22 gennaio	
	3	

	2001 al 22 gennaio 2006; con successiva deliberazione consiliare n. 119 del 19	
	dicembre 2016, per un importo pari ad euro 16.000,00, per il periodo succes-	
	sivo; con deliberazione consiliare n. 95 del 19 dicembre 2018, per un importo	
	pari ad euro 16.500,00, per il periodo successivo al 31 dicembre 2016. Con	
	deliberazione consiliare n. 6 del 12 marzo 2019, il Comune ha acquisito la	
	proprietà dei suddetti beni mediante l'adozione del provvedimento di acquisi-	
	zione sanante ex articolo 42- <i>bis</i> del DPR 327/2001 (inserito dall'art. 34, c. 1,	
	decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge	
	15 luglio 2011, n. 111) corrispondendo l'indennizzo di euro 156.237,55 (euro	
	135.343,00 oltre il 10% ed interessi legali a far data del 5 novembre 2012 e	
	sino al 12 novembre 2018, data di avvio del procedimento.	
	Secondo la Procura regionale, il Comune di Chiavari avrebbe acquisito	
	le suddette porzioni immobiliari per un corrispettivo (euro 156.237,55) supe-	
	riore al valore di esproprio calcolato dagli uffici provinciali (euro 51.167,35),	
	sostenendo impropriamente anche altri esborsi, ammontanti ad euro	
	224.380,20, collocati – tuttavia – in un arco temporale risalente, per i quali ha	
	ritenuto non proficua l'assunzione di ulteriori iniziative. La maggior somma di	
	euro 105.070,20 è stata liquidata agli aventi diritto con estinzione, da parte del	
	Tesoriere, dei mandati nn. 2543, 2544 e 2545 del 16 aprile 2019. Notificato il	
	9 settembre 2024 rituale invito a dedurre nei confronti dell'odierno citato, le	
	deduzioni difensive svolte non sono state ritenute dalla Procura regionale ido-	
	nee a superare la contestazione erariale, con conseguente introduzione	
	dell'odierno giudizio. Deduce la Procura che il Comune di Chiavari ha occu-	
	pato i terreni distinti a catasto al foglio 9 mappali 332, 333, 448, 635 e 636 -di	
	proprietà di Chiarella Salvatore, Lorenzo e Giuseppe per una quota di 3/30 -	
	4	

	realizzandovi un parcheggio pubblico a raso, una strada di collegamento tra	
	via L. Riso e corso Valparaiso ed una zona a verde pubblico attrezzato, il tutto	
	in assenza del decreto di esproprio. Secondo la Procura regionale viene in evi-	
	denza una ipotesi di occupazione acquisitiva e non usurpativa, in quanto il	
	comportamento del Comune di Chiavari sarebbe riconducibile all'esercizio di	
	un pubblico potere, derivante dall'esistenza di una valida dichiarazione di pub-	
	blica utilità. Ritiene la Procura regionale che, definita la cessione bonaria, il	
	convenuto avrebbe dovuto procedere all'acquisizione anche della restante	
	quota di proprietà dei Chiarella, fissando l'indennizzo provvisorio nei con-	
	fronti degli stessi, depositando il corrispettivo presso la Cassa Depositi e Pre-	
	stiti. Omettendo di curare, nel termine legale dell'8 marzo 2005, anche l'ac-	
	quisizione di questa quota immobiliare, il convenuto avrebbe determinato i	
	presupposti perché si concretizzasse il maggiore esborso pregiudizievole per	
	le finanze comunali. Secondo la Procura, nessun rilievo potrebbero avere in	
	chiave scriminante le deduzioni opposte dal convenuto, incentrate su ricostru-	
	zioni alternative del tutto ipotetiche. Per il Requirente, sussiste certamente la	
	colpa grave, per violazione dell'obbligo legale di concludere il procedimento	
	amministrativo di espropriazione mediante l'adozione del decreto di esproprio.	
	Per l'effetto, l'acquisizione della quota di proprietà immobiliare pari al 10 per	
	cento dell'intero, ha comportato il pagamento, in luogo di euro 51.167,35	
	quantificati dalla Provincia di Genova, della somma suddetta di euro	
	156.237,55. La differenza tra i due importi, pari ad euro 105.070,20, per la	
	Procura integra un danno erariale.	
	Con memoria depositata il 12.6.2025 si è costituito il convenuto che	
	deduce:	
	5	

	- difetto di legittimazione passiva.	
	Egli non era il "R.U.P. della procedura amministrativa", compito proprio del funzionario amministrativo, categoria D3, Alessandra Olcese, giusta determinazione 14/11/2003 n. 11, con la sola esclusione dei provvedimenti conclusivi del procedimento o di singole fasi di esso, che rimanevano in capo al dirigente;	
	- difetto di competenza del Comune ad adottare il provvedimento di esproprio;	
	La dichiarazione di p.u. dell'opera in questione era intervenuta nel 1999/2000 (deliberazioni CC n. 37/1999; n. 27/2000). Troverebbero quindi applicazione le disposizioni di cui all'art. 57 D.P.R. 8/6/2001 n. 327. La legge 22/10/1971 n. 865 aveva demandato ad altro Ente, poi divenuto la Regione, la competenza ad emanare il provvedimento di espropriazione; con l.r. 22/1/1999 n. 3 era stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità di cui al Titolo II della legge 22/10/ 1971, n. 865;	
	- insussistenza del danno erariale.	
	Nella prospettazione della Procura, l'entità del danno corrisponde alla differenza tra quanto pagato dall'Amministrazione (euro 156.237,55) per l'acquisizione sanante della quota immobiliare -ex art. 42- <i>bis</i> del D.P.R. n. 327/2001, disposta con deliberazione C.C. 12/3/2019 n. 6- e il valore di esproprio calcolato dagli uffici della Provincia di Genova (provvedimento dirigenziale 24/10/2001, n. 4657, prot. gen. n. 77618/2001) pari – per la suddetta quota di proprietà – ad euro 51.167,35. L'importo di cui prima è stato determinato dalla Provincia in applicazione dell'art. 5- <i>bis</i> del decreto-legge n. 333/1992,	
	6	

	convertito dalla legge n. 359/1992, che, per la determinazione dell'indennità di	
	espropriazione dei suoli edificabili, prevedeva il criterio di calcolo fondato	
	sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato. Tale criterio	
	è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale	
	24/10/2007 n. 348, sentenza preceduta da pronunce della Corte europea dei	
	Diritti dell'Uomo (da ultimo, Scordino contro Italia, 29/3/2006, Grande Cham-	
	bre), le quali hanno censurato, siccome contrastanti con l'art. 1 del primo Pro-	
	TOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE (che tutela il diritto di proprietà), i cri-	
	teri della legge italiana per la determinazione dell'indennità di espropriazione	
	e, segnatamente, l'art. 5-bis della legge 359/1992, ritenendo che questi non ga-	
	rantissero un indennizzo "in rapporto ragionevole con il valore del bene". Tali	
	decisioni dovrebbero avere rilievo anche nell'odierna vertenza, non essendo	
	ammissibile continuare ad applicare un criterio normativo espunto dall'ordina-	
	mento giuridico. Alla pubblicazione della sentenza Corte cost. n. 348/2007 i	
	rapporti giuridici afferenti alla vicenda espropriativa <i>de qua</i> non erano ancora	
	esauriti, in quanto oggetto di contenzioso in sede amministrativa. Al momento	
	della scadenza del termine indicato dalla Procura per l'emanazione del decreto	
	di esproprio (8/3/2005) era ancora pendente al Consiglio di Stato il giudizio	
	promosso dai sigg. Chiarella avverso i provvedimenti della stessa procedura	
	espropriativa, definito poi con declaratoria di improcedibilità (sentenza C.	
	Stato n. 2430/2009). Ne consegue che l'indennità di esproprio che il Comune	
	di Chiavari avrebbe dovuto, in ipotesi, versare ai signori Chiarella sarebbe stata	
	corrispondente al valore venale di mercato, nella misura determinata nella	
	stima effettuata dall'Agenzia del Territorio con relazione trasmessa al T.A.R.	
	Liguria in data 27/4/2012 (euro 135.343,00);	
	7	

	- erroneità dell'ammontare dell'indennizzo.	
	L'importo liquidato dal Comune quale indennizzo per l'acquisizione sanante della quota immobiliare in questione sarebbe comunque eccessivo rispetto all'importo effettivamente dovuto. Con deliberazione C.C. 12/3/2019 n. 6, l'Amministrazione ha disposto di acquisire in sanatoria detta quota immobiliare ai sensi dell'art. 42- <i>bis</i> del D.P.R. n. 327/2001, riconoscendo ai proprietari un indennizzo di euro 156.237,55, pari all'importo di euro 135.343,00, oltre la maggiorazione di legge del 10%, nonché gli interessi legali a far data dal 5/11/2012 fino al 12/11/2018. Tale criterio sarebbe errato. Per determinare l'indennizzo ex art. 42- <i>bis</i> cit., il Comune ha fatto riferimento alla relazione di stima redatta dall'Agenzia del Territorio nel 2012, la quale ha stabilito "il più probabile valore di mercato" dei beni di cui trattasi "alla data del 22 gennaio 2001". L'indennizzo in questione avrebbe dovuto essere determinato in relazione al valore dei beni alla data del provvedimento di acquisizione sanante, ovvero al 12 marzo 2019. A questa data il valore della quota immobiliare di cui si discute sarebbe stato diverso e inferiore rispetto a quello stimato dall'Agenzia del Territorio, riferito al gennaio 2001, tenuto conto della crisi che ha interessato il mercato immobiliare a partire dal 2008/2009. Ciò troverebbe conferma nella relazione di stima redatta dal geom. Riccardo Pigna in data 21/5/2025, che indica un valore di euro 82.468,40. Considerando l'incremento del 10% previsto dall'art. 42- <i>bis</i> D.P.R. n. 327/2001 per l'acquisizione sanante (pari a euro 8.246,84), l'indennizzo dovuto ammontava a euro 90.715,24. Inoltre, con la richiamata deliberazione C.C. n. 6/2019, il Comune avrebbe erroneamente riconosciuto gli interessi dal 5/11/2012 fino al 12/11/2018 (euro 7.360,25). E ciò in contrasto con il parere reso dal consulente legale del	
	8	

	Comune in data 8/3/2018. Il Comune avrebbe dovuto corrispondere per l'ac-	
	quisizione sanante un indennizzo complessivo pari a euro 90.715,24, anziché	
	il ben più consistente importo di euro 156.237,55 riconosciuto con delibera-	
	zione di C.C. n. 6/2019. La differenza erroneamente liquidata in eccesso (pari	
	a euro 65.522,31) non potrebbe in alcun modo essere posta a carico del Valca-	
	renghi, in quanto tale maggior esborso sarebbe esclusivamente imputabile agli	
	organi comunali che hanno assunto la relativa decisione;	
	- in subordine: esercizio del potere riduttivo.	
	Conclude: in via principale, per respingere, in quanto inammissibile e/o	
	infondata, la domanda; in via subordinata, per ridurre congruamente l'entità del	
	danno. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.	
	Alla pubblica udienza il Pubblico ministero e la parte privata hanno	
	ribadito le rispettive posizioni e concluso come da verbale. Il giudizio è stato	
	quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto è de-	
	stituita di fondamento.	
	Deduce il convenuto che egli non era il "R.U.P. della procedura ammi-	
	nistrativa", compito proprio di altro funzionario comunale, individuato con de-	
	terminazione dirigenziale del 14/11/2003 n. 11.	
	Osserva il Collegio che la procedura espropriativa è stata avviata nel	
	1999 e avrebbe dovuto concludersi entro l'8 marzo 2005. Di contro, risulta <i>per</i>	
	<i>tabulas</i> che la nomina del responsabile dei procedimenti espropriativi è inter-	
	venuta a novembre del 2003, per cui il procedimento ablativo <i>de quo</i> si è	
	9	

dipanato per un lasso di tempo tutt'altro che trascurabile nella esclusiva responsabilità dell'odierno convenuto (cfr. art. 5, c. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241). Del resto, costui, anche dopo la nomina del responsabile dei procedimenti, aveva conservato la competenza all'adozione dei provvedimenti finali (cfr. determinazione n. 11/2003) e restava comunque titolare dei poteri di direttiva e di vigilanza sulla corretta evoluzione dell'attività amministrativa, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia (cfr. art. 17, c. 1, lett. d, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'eccezione *de qua* deve pertanto essere respinta.

2. Parimenti infondato è il dedotto difetto di competenza del Comune ad adottare il provvedimento finale di esproprio.

Deduce il convenuto che la dichiarazione di p.u. dell'opera in questione era intervenuta nel 1999/2000 (deliberazioni CC n. 37/1999; n. 27/2000). Pertanto, il potere espropriativo sarebbe spettato all'ente provinciale, al quale erano state attribuite le relative funzioni dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3, applicabile nel caso per cui è giudizio giusta art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, a norma del quale le disposizioni del medesimo testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data (fissata al 30 giugno 2003: art. 59 del citato d.P.R.).

Osserva il Collegio che la sentenza del TAR Liguria n. 1373/2012, in giudicato, ha accertato che l'amministrazione comunale ha agito in palese violazione dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo di espropriazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Risulta quindi

dal predetto giudicato che il Comune di Chiavari era titolare del potere espropriativo. In disparte questo rilievo, deve rilevarsi che la legge regione Liguria n. 3/1999 aveva trasferito alle Province le funzioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Quest'ultima legge, vigente *ratione temporis*, prevedeva a carico del Comune oneri di trasmissione degli atti del procedimento espropriativo alle amministrazioni competenti, ai fini dell'adozione del provvedimento finale (artt. 10 ss.). In materia, pertanto, già prima del T.U. di cui al D.P.R. n. 327/2001, esistevano specifiche competenze dei comuni e, per essi, dei relativi dirigenti, istituzionalmente preposti allo svolgimento dell'attività gestionale in materia espropriativa (art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). E non a caso, del resto, l'odierno convenuto aveva dato impulso al procedimento ablativo in data 9 ottobre 2000, determinazione n. 22, e in data 19 dicembre 2000, determinazione n. 29, con l'occupazione in via temporanea e urgente dell'area esproprianda. Pertanto, anche ad aderire alla prospettazione difensiva circa il difetto di attribuzione dell'ente locale ad adottare il provvedimento finale, resta impregiudicato il dato, rilevante ai fini dell'apporto etiologico alla produzione del danno, del mancato rispetto della suddetta scansione procedimentale ai fini della conclusione dell'espropriazione.

3. Ai fini della decisione di merito il Collegio ritiene necessaria una, sia pur sommaria, ricostruzione dei pertinenti principi rilevanti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

In materia, il principio del “giusto procedimento” impone all'amministrazione, tra l'altro, l'adozione di un provvedimento espresso motivato (Corte cost., n. 71/2015). Si tratta di una proposizione che trova il proprio referente

generale nella legge sul procedimento amministrativo, applicabile anche ai procedimenti espropriativi (C. Stato, a.p., n. 14/1999). L'amministrazione ha dunque l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2 legge n. 241/1990), come ora previsto dal T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (art. 23). L'amministrazione che utilizza senza titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, al fine di evitarne la restituzione al proprietario (e/o la riduzione in pristino stato), può adottare un atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile (art. 42-*bis* del T.U.). Tale atto sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni e si pone come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza *uno actu* lo svolgimento dell'intero procedimento (Corte cost., n. 71/2015).

4. Come prima posto in rilievo, il convenuto, con provvedimenti in data 9 ottobre 2000 e 19 dicembre 2000, aveva disposto l'occupazione in via temporanea e urgente dell'area esproprianda. Dopo questi atti, non ha dato ulteriore impulso alla procedura espropriativa, omettendo la serie procedimentale prescritta dalla richiamata disciplina legislativa, cui era istituzionalmente tenuto quale dirigente del Comune. Tale condotta, come pure rilevato dal giudice amministrativo (TAR Liguria, n. 1373/2012, in giudicato) si è posta in contrasto con l'obbligo legale di concludere il procedimento di espropriazione con l'adozione di un provvedimento espresso. In considerazione del ruolo dirigenziale del convenuto, della chiara previsione legislativa circa l'obbligo *de quo* e dell'assenza di circostanze tali da dimezzare il grado di diligenza richiesto nell'assolvimento dei compiti commessi dall'ufficio apicale ricoperto, è

agevole predicare il giudizio di colpa grave in relazione alla condotta serbata dall'odierno citato, condotta provvista di efficienza causale rispetto al danno contestato dalla Procura regionale.

4.1. Il convenuto deduce l'insussistenza di siffatto danno, in quanto l'indennità di esproprio che il Comune di Chiavari avrebbe dovuto corrispondere sarebbe stata corrispondente al valore venale di mercato dei beni ablati. Richiama a tal fine la sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007, relativa alla illegittimità costituzionale dei criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione previsti dall'art. 5-*bis* della legge 359/1992. Per il convenuto, siffatti criteri, utilizzati dalla Procura regionale per la determinazione differenziale del danno, non potrebbero trovare applicazione in quanto espunti dall'ordinamento per effetto della predetta sentenza del giudice costituzionale. Secondo il convenuto, al momento della pubblicazione della suddetta sentenza la vicenda espropriativa non era ancora definita, in quanto era ancora pendente in sede giurisdizionale il giudizio promosso dai sigg. Chiarella, definito poi con declaratoria di improcedibilità del ricorso giurisdizionale avanti il giudice amministrativo per sopravvenuto difetto di interesse all'accoglimento dell'appello, sollecitata da parte appellante avverso il rigetto del ricorso pronunciato dal giudice di prime cure (C. Stato, n. 2430/2009).

La deduzione difensiva è destituita di fondamento.

Osserva il Collegio che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale conseguenza, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (*ex aliis*,

	Cass., III, 28 luglio 1997, n. 7057). Nel caso di specie, il richiamato conten-	
	zioso avanti il giudice amministrativo ha riguardato le fasi del procedimento	
	espropriativo, non già la determinazione dell'indennità di esproprio, la sola	
	coinvolta dalla decisione della Corte costituzionale n. 348/2007. Poiché il con-	
	venuto non ha dedotto atti di contestazione, da parte degli aventi diritto, della	
	determinazione in sede amministrativa dell'indennità di espropriazione, ne	
	consegue che, al momento della pubblicazione della predetta sentenza del giu-	
	dice costituzionale, il rapporto giuridico avente ad oggetto tale indennità era	
	ormai consolidato.	
	5. Sulla scorta delle considerazioni sviluppate, risulta provata la re-	
	sponsabilità del convenuto che, avviata l'occupazione in via temporanea e ur-	
	gente dell'area esproprianda, non ha, in modo gravemente colposo, concluso	
	nel termine legale la procedura espropriativa.	
	5.1. Il Collegio deve peraltro valutare le singole responsabilità, circo-	
	scrivendo il danno alla parte riferibile al citato (art. 1, c. 1-quater, legge 14	
	gennaio 1994, n. 20).	
	Risulta dalle deduzioni difensive, vagliate nel contraddittorio tra le	
	parti, che il Comune, una volta deciso di procedere nel 2019 con l'acquisizione	
	<i>ex 42-bis</i> del D.P.R. n. 327/2001, ha determinato il relativo indennizzo assu-	
	mendo il valore di mercato dei beni alla data del 22 gennaio 2001, ricono-	
	scendo ai privati anche gli interessi legali sulla somma dovuta.	
	Osserva il Collegio che, in base alla previsione legislativa, nel computo	
	dell'indennizzo per l'acquisizione sanante deve rientrare non solo il danno pa-	
	trimoniale, ma anche quello non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella	
	misura del 10 per cento del valore venale del bene. Il valore di mercato del	
	14	

	bene, inoltre, dev'essere determinato con riferimento alla data di emissione del	
	provvedimento di acquisizione tenendo conto della classificazione prevista da-	
	gli strumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolo preor-	
	dinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica,	
	e detraendo il valore intrinseco dell'opera e l'incremento o la diminuzione di	
	valore dalla stessa arrecati all'area che costituisce oggetto del provvedimento	
	ablatorio (cfr. Cass., I, n. 6622/2025). L'indennizzo, stante la disciplina legi-	
	slativa, non è comunque soggetto a rivalutazione (cfr. Corte cost., n. 71/2015).	
	Risulta allora da quanto si è venuti dicendo che la liquidazione delle	
	somme effettivamente corrisposte a fronte dell'acquisizione sanante delle aree	
	in questione è avvenuta in modo non conforme ai criteri legali, avendo il Co-	
	mune assunto come parametro per determinare l'indennizzo il valore di mer-	
	cato dei beni al 2001, anziché al 2019, computando sulla somma così determi-	
	nata anche gli interessi legali.	
	5.2. Il danno di cui il convenuto deve essere ritenuto responsabile è dato	
	dalla differenza tra l'indennizzo <i>ex art. 42-bis</i> del D.P.R. n. 327/2001 e l'in-	
	dennità di espropriazione che sarebbe stata corrisposta in esito al procedimento	
	espropriativo.	
	Il convenuto, sulla scorta di CTP, quantifica in euro 82.468,40 il valore	
	delle aree in questione, da cui, giusta l'aumento del 10 per cento, giunge ad un	
	indennizzo di euro 90.715,24. Il Comune, come già evidenziato, ha assunto il	
	valore della relazione di stima dell'Agenzia del territorio, riferito al 2001. Dal	
	confronto tra i due elaborati peritali, a fronte di quantità sostanzialmente so-	
	vrapponibili, emergono di contro marcate differenze ricollegate non già, come	
	dedotto dal convenuto, alla forte contrazione dei valori del mercato	
	15	

	immobiliare a partire dal 2008/2009, quanto all'aumento dei costi di costru-	
	zione stimati, oltre all'aumento significativo (circa 300 mila euro) dell'utile	
	d'impresa. In particolare, quanto ai valori di mercato, si passa da una stima di	
	euro 5.900.000 ad una di euro 6.913.500. Quanto ai costi di costruzione, men-	
	tre rimangono invariati i costi stimati per le sistemazioni esterne (200 mila	
	euro) subiscono una impennata significativa i costi per le costruzioni delle su-	
	perficie coperte (da 627.094 a 1.071.460 euro; e da 1.308.200 a 1.872.800	
	euro) senza una motivazione specifica e senza che, a differenza di quanto ri-	
	porta la perizia dell'Agenzia, vengano indicati i prezziari utilizzati. Sulla scorta	
	di queste osservazioni, il Collegio ritiene congruo assumere un valore di mer-	
	cato delle aree interessate dall'acquisizione sanante pari ad euro 100.000,00,	
	da cui, con l'incremento <i>ex lege</i> del 10 per cento, un indennizzo <i>ex art. 42-bis</i>	
	del D.P.R. n. 327/2001 pari ad euro 110.000,00. Muovendo da questo dato,	
	considerando l'indennità di espropriazione, quantificata dall'amministrazione	
	provinciale di Genova in euro 51.167,35, si determina un delta di euro	
	58.832,65. Tale valore differenziale integra il danno di cui è chiamato a rispon-	
	dere l'odierno convenuto, oltre rivalutazione.	
	Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da	
	dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, con-	
	danna Angelo Valcarenghi al risarcimento, in favore del Comune di Chiavari,	
	della somma di euro 58.832,65. Tale somma va rivalutata, secondo gli indici	
	Istat, dal 16 aprile 2019 alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla	
	16	

